

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 30 APRILE 1877

tita, essendo la parte precipua delle nostre industrie e delle risorse d'Italia.

Detto ciò, non volendo più a lungo intrattenere la Camera, conchiudo con queste poche parole.

L'attuale stato di cose non può e non deve durare. Da tutte le parti si desidera la perequazione, ed io per il primo mi vi associo. Non sarò io che mi schiererò dalla parte di coloro, fuori di quest'Aula, che vorrebbero che le tasse non si riscotessero dall'erario, o si riscotessero in modo molto limitato. Questa idea della perequazione è divisa da tutti. Tutti vogliamo che si paghi egualmente e su tutti gli stabili; ma non può permettersi che la legge sia sottoposta all'interpretazione più o meno esatta, più o meno benevola degli agenti fiscali.

Il testo della legge era chiarissimo, ma si rese oscuro con erronee interpretazioni che gli si diedero, mediante regolamenti i quali abbandonarono la vera traccia segnata dal Parlamento, ed invece di seguire lo spirito della legge, si appigliarono al solo concetto fiscale di ricavare una maggiore somma dalla tassa dei fabbricati.

Ora, signori, la Camera deve francamente dichiarare quale è il valore che deve avere l'articolo 2, e particolarmente il paragrafo 4 della legge del 1865; quale l'applicazione che gli agenti finanziari devono farne. Non deve vedersi più che in qualche parte d'Italia alcuni fabbricati rurali, destinati alla prima manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli non sono tassati, mentre in altre parti lo sono. Deve, a mio avviso, essere dichiarato francamente se l'articolo della legge e la volontà del legislatore ebbe per fondamento e base della sua applicazione l'ubicazione dello stabile, o la sua destinazione, e così per legittima conseguenza se debbono andare esenti dalla tassa soltanto quei fabbricati situati nell'aperta campagna e destinati ad uso agricolo, o quelli pure che sono destinati agli stessi usi ed a determinati fondi rustici, e per uso del solo proprietario, sebbene posti in centri agglomerati di popolazione, ossia nei comuni rurali. Perchè naturalmente se questi fondi, invece di servire unicamente ai proprietari, venissero ceduti ad altri per loro uso, o affittati per lucro, ragione vorrebbe che questi fondi venissero realmente tassati, perchè non avrebbero lo scopo e la destinazione richiesti dalla legge.

Non può permettersi ancora, nè tollerarsi che quelle popolazioni che per sventura non possono godere del beneficio della colonia agricola dimorante in campagna sia ciò per ragioni igieniche, sia per ragioni di sicurezza pubblica, sia per condizioni secolari della esistenza dei feudi e fedecommissi, e della manomorta ecclesiastica, oltre il gravissimo danno

della minor produttività del fondo, perchè mancando in esso l'assistenza del colono ne ridonda l'onere di una perdita notevole di ore di lavoro per ogni giornata, oltre l'aggravio, l'incomodo e la spesa del trasporto dei generi dal campo stesso ad un luogo determinato, sia pure non molto distante dal luogo dove si sono prodotti; non è giusto, dico, che oltre a questi danni, i proprietari di questi terreni posti nelle condizioni da me accennate, abbiano ancora da sostenere l'onere della tassazione dei loro fabbricati.

Signori, eguaglianza per tutti! Tutti la vogliamo; ed io la desidero al pari d'ogni altro. Perequazione esatta ed incontrovertibile di tutti gli stabili; purchè sia essa realmente per effetto della legge, e non si abbiano a vedere delle parzialità accordate a favore di uno, e negate ad un altro; eguaglianza di concetti in tutto e per tutto.

Domando ancora al signor ministro che non sia unica la bandiera nostra, quella dell'incassare. Sta bene che la finanza incassi tutto quello che si può ricavare dalle tasse: ma questo sia l'effetto di una giusta ripartizione, di una moderata applicazione e sia un atto ragionevole e non esagerato.

A tale effetto io mi permetto di proporre la seguente aggiunta all'articolo 10 proposto dalla Commissione, dopo le parole: *nulla è innovato, ecc.*, io aggiungerei: « per tutte le costruzioni murali designate nel comma 4 siano esse isolate in campagna od agglomerate in centri di abitazione saranno esenti. »

Dopo ciò ringrazio la Camera della cortesia che mi ha usato a quest'ora sì tarda, e la prego caldamente a votare la mia aggiunta, che stabilirà una base assoluta nella tassazione dei fabbricati rustici, e toglierà agli agenti fiscali ogni mezzo di commettere arbitrii e di usare favoritismo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Incagnoli.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Ma io non trovo ragione perchè non si debba continuare. (*Mormorio*)

Su questo articolo vi sono altri dieci oratori iscritti; e poi ci sono 14 emendamenti ed aggiunte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Presidente, onorevoli colleghi, io aveva bisogno di richiamare l'attenzione della Camera sopra una questione grave, su una materia di molta importanza, della quale solo in questo articolo può ragionarsi opportunamente.

Non pare che in un'ora così avanzata, in quell'ora, che una volta un nostro collega, definì *l'ora della fame*, non pare, dico, che si possa entrare in una lunga e seria discussione. Quindi io proporrei